

Allegato A al Repertorio 7338 Raccolta 5647
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del vigente codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (CTS), la FONDAZIONE di partecipazione denominata "FONDAZIONE SCUOLA E RICERCA DI DARIO IANES ENTE TERZO SETTORE", in sigla "FONDAZIONE SCUOLA E RICERCA DI DARIO IANES ETS.", in seguito anche solo "Fondazione".

La Fondazione è costituita su iniziativa della società "EDUCA S.R.L." a socio unico e del prof. Dario Ianes (insieme i "Fondatori").

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede nel Comune di Trento.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica invece variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e non ha finalità politiche, ideologiche o di religione.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. **a**);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. **c**);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. **d**);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. **g**);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. **h**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del del Codice del Terzo Settore (lett. **i**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. I);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. u).

ART. 4 – FINALITÀ SPECIFICHE

La Fondazione promuove attività che favoriscano la collaborazione tra scuola, ricerca e territorio in ottica di miglioramento e vantaggio reciproco, in particolare sui temi dell'inclusione, del successo formativo, dell'efficacia didattica, del benessere psico-fisico e dell'innovazione.

Nello specifico, si occupa di realizzare le seguenti finalità:

- osservatorio inclusione: monitoraggio con ricerche quantitative/miste a livello nazionale e internazionale sull'inclusione scolastica e sociale con pubblicazione di specifici report ed eventi di disseminazione risultati (lett. h);
- ricerche-azione nelle scuole e attività di accompagnamento e supporto all'innovazione didattica inclusiva (lett. g e lett. h);
- divulgazione scientifica e sensibilizzazione sui temi dell'innovazione didattica inclusiva, attraverso vari mezzi di comunicazione ed eventi (lett. h);
- diffusione dell'approccio delle "Research Schools" in Italia (lett. h);
- azioni di monitoraggio e valutazione di progetti realizzati da scuole e enti vari su finanziamenti pubblici/privati (lett. d, lett. h);
- partecipazione a progetti di ricerca nazionali/internazionali di Università/Enti di ricerca (lett. h);
- realizzazione di laboratori sperimentali con alunni/e su temi educativi/didattici (lett. l);
- realizzazione di laboratori esperienziali/peer to peer tra insegnanti su temi educativi/didattici (lett. l);
- realizzazione di laboratori e iniziative volte alla promozione del benessere psicofisico della persona (lett. a, lett. c);
- finanziamento di borse di studio all'estero per ricercatori Junior (lett. u);
- finanziamento di attività formative in Italia/all'estero per practitioners (Dirigenti, insegnanti, ecc.) (lett.u);
- servizi di educativa scolastica su richiesta delle scuole (lett. d).

ART. 5 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate secondo i criteri e limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 (CTS).

La determinazione delle specifiche e concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella documentazione che costituisce bilancio.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione potrà partecipare ad altri enti ed organismi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere, fare contratti e/o accordi con altre associazioni, fondazioni e/o terzi in genere.

ART. 6 – CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esclusivamente per la realizzazione delle proprie finalità di interesse generale e con esclusione assoluta dello scopo di lucro, la Fondazione potrà promuovere i propri scopi istituzionali anche:

- stipulando ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati che siano utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgendo ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche di natura economica.

Per il raggiungimento, più in generale, dei propri fini, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale ed anche ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (CTS), con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. Può, inoltre, promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi; la collaborazione in ricerche scientifiche; l'istituzione di borse di studio.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE

La Fondazione opera nel territorio della Repubblica italiana e all'estero.

ART. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; a questo riguardo si intende qui richiamato integralmente quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 – PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi, per gli effetti ed al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà istituire patrimoni destinati ad una o più attività specificamente identificate, tra quelle che la stessa svolge.

L'individuazione degli elementi del patrimonio destinato, nonché l'esatta individuazione delle attività specifiche a cui esso viene destinato spetta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 – RISORSE (FONDO DI GESTIONE)

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

ART. 11 – VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – FONDATORI, PARTECIPANTI ED ORGANI

ART. 12 – FONDATORE

Al Fondatore Dario Ianes è riservata la nomina dei componenti del primo Consiglio Direttivo, compresa la designazione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione. A partire dal secondo mandato, il Consiglio Direttivo procede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo designando anche il Presidente, **previo parere positivo, preventivo e vincolante del Fondatore Dario Ianes.**

ART. 13 – PARTECIPANTI

Possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendone le finalità, contribuiscono all'attività ed alla realizzazione dei suoi scopi in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti dal Consiglio Direttivo.

Ogni Partecipante è obbligato al versamento di una somma annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e l'eventuale raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti compongono la Consulta dei Partecipanti, di cui al successivo

art. 16.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che, in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente, ne delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

La delibera di ammissione o di non ammissione deve essere comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, senza necessità di motivazione alcuna.

ART. 14 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero da delibera del Consiglio Direttivo;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 15 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo monocratico;
- la Consulta dei Partecipanti;
- il Comitato scientifico, se nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 - CONSULTA DEI PARTECIPANTI

La Consulta dei partecipanti offre, in forma consultiva, suggerimenti e proposte sulle attività e programmi della Fondazione ed eventualmente condivide obiettivi comuni.

La Consulta dei partecipanti è convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione e può essere convocata, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Ogni Partecipante ha diritto di intervenire alla riunione.

L'avviso di riunione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, pec o all'indirizzo e-mail comunicato per iscritto alla Fondazione dai singoli Partecipanti.

All'adunanza hanno diritto di assistere i Partecipanti la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

I Partecipanti diversi dalle persone fisiche partecipano all'adunanza per mezzo del loro legale rappresentante.

All'adunanza possono partecipare anche gli amministratori della Fondazione.

L'adunanza è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e, qualora si renda necessario e/o opportuno, delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Partecipanti. Non è consentito il voto per delega.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 fino a un massimo di 7 membri.

La nomina dei primi amministratori è effettuata nell'atto costitutivo della Fondazione ed è di competenza del Fondatore Dario Ianes. Al momento della nomina, il Fondatore Dario Ianes provvede altresì a designare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione. Si richiamano, al riguardo, anche quanto previsto dal precedente art. 12 e dal successivo art. 20.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione dura in carica per 5 esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Contestualmente all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, il Consiglio Direttivo procede, a maggioranza, all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, precisando di volta in volta il numero dei componenti e designando il Presidente, **previo parere positivo, preventivo e vincolante del Fondatore Dario Ianes.**

Nel caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, i consiglieri cessati possono essere sostituiti da altre persone fisiche individuate, a maggioranza, dallo stesso Consiglio Direttivo, previa loro stessa accettazione. I consiglieri in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi ragione, cessa il Presidente, è fatto salvo quanto previsto dal precedente periodo. In mancanza di sostituzione, il Consiglio Direttivo rimane in vigore, pur nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

Non possono ricoprire la carica di consiglieri della Fondazione e, se nominati, decadono coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

ART. 18 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Fondazione, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- approva il bilancio consuntivo e il bilancio economico di previsione;
- delibera la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 8;

- stabilisce la programmazione annuale e pluriennale di attività;
- approva e modifica i regolamenti interni della Fondazione;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza dei membri;
- individua eventuali patrimoni destinati alla realizzazione di particolari progetti o iniziative;
- determina eventualmente, con uno specifico regolamento, la possibile suddivisione e l'eventuale raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione;
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente (salvo quanto previsto ai precedenti artt. 12 e 17);
- nomina eventualmente il Comitato Scientifico;
- nomina il Revisore Legale, qualora ricorrano i presupposti di legge;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei membri e previa autorizzazione del Fondatore Dario Ianes, le opportune modifiche dello Statuto nonché la trasformazione, fusione e scissione;
- delibera lo scioglimento quando il raggiungimento dello scopo è divenuto oggettivamente impossibile (ad es. per mancanza di fondi o impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo);
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto, o necessario per la gestione della Fondazione.

ART. 19 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga presentata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori a mezzo lettera raccomandata, PEC, e-mail, ovvero qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato da ciascun componente. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito 5 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri e nessuno si oppone allo svolgimento della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, oppure in forma telematica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

I componenti del Consiglio Direttivo operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. L'amministratore che abbia un interesse su una determinata operazione, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e

astenersi dal compiere gli atti in relazione ai quali possa determinarsi il predetto conflitto, se non previa autorizzazione del Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile (anche in forma digitale). Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 20 – PRESIDENTE

La designazione del primo Presidente e del primo Vice Presidente della Fondazione è effettuata nell'atto costitutivo ad opera del Fondatore Dario Ianes. A partire dal secondo mandato, la designazione del Presidente spetta, a maggioranza, al Consiglio Direttivo, **previo parere positivo, preventivo e vincolante del Fondatore Dario Ianes.**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni della Consulta dei partecipanti e del Consiglio Direttivo e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni;
- sovrintendere all'andamento generale della Fondazione, svolgere attività di coordinamento degli organi della Fondazione;
- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

A partire dal secondo mandato, la nomina al proprio interno del Vice Presidente spetta al Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

ART. 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato scientifico con funzioni consultive, di supporto, di indirizzo e di progettazione, nominandone i componenti. I pareri espressi dal Comitato scientifico nell'ambito delle proprie funzioni hanno valore consultivo e non vincolante.

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 5 componenti.

Il Comitato scientifico resta in carica fino a naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'Organo di Controllo, nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo è unipersonale.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

In ogni caso il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale - ove redatto - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

Il bilancio sociale - ove redatto - dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Al componente dell'Organo di Controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ART. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO (ANCHE DETTO ESERCIZIO SOCIALE)

L'esercizio finanziario (anche detto sociale) della Fondazione coincide con l'anno solare.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno esclusivamente reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, come già sopra precisato.

ART. 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie.

Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

ART. 26 – BILANCIO SOCIALE

Qualora ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo, il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle

linee guida previste dalle disposizioni attuative del CTS, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta dei partecipanti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, qualora nominato.

La Fondazione deve infine tenere il Registro **vidimato** dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE E DELIBERAZIONI STRAORDINARIE

Come già previsto dal precedente art. 18, le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di cui al precedente art. 18 e previa autorizzazione del Fondatore Dario Ianes e devono essere approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

ART. 29 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, come previsto dal precedente art. 18, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS** e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoga, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 30 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore ed in particolare l'art. 3 del Codice del Terzo Settore.

F.to Dario Ianes

F.to Gioia Brunel - teste

F.to Paola Spada - teste

F.to Eliana Morandi notaio L.S.